

# PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

## 1. PRINCIPIO DI SCELTA LIMITATA DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

### Art. 35 I° Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra

“1. In ogni conflitto armato, **il diritto delle Parti al conflitto di scegliere i metodi o mezzi di guerra non è illimitato.**

2. E' proibito l'uso di armi, proiettili e materiali e di metodi di guerra di natura tale da causare **un male superfluo.**

3. E' proibito utilizzare metodi o mezzi di guerra che sono concepiti per causare, o da cui ci si può attendere che causeranno, **danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale**”.

## 2. PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE

### Art. 51 I° Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra

“1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. (...)

2. Sia la **popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi**. (...)

4. Sono **vietati gli attacchi indiscriminati**. Per attacchi indiscriminati si intende:

a) gli attacchi che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;

b) gli attacchi nei quali si utilizzano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;

c) gli attacchi nei quali si utilizzano dei metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati come prescritto dal presente Protocollo e che sono in conseguenza, in ciascun caso, adatti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. **Saranno considerati indiscriminati**, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

a) (...)

b) gli **attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile**, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero **eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto**.”

## ART. 52 I° Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra

“1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del par. 2.

2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego forniscono un effettivo contributo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offrono, nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso.”

### 2.a PRINCIPIO DELLA PRECAUZIONE NEGLI ATTACCHI

#### Art. 57 I° Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra

1. **Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.**

2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:

a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:

i) (...)

ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare e, comunque, ridurre al minimo il numero di feriti e di morti tra la popolazione civile che potrebbero incidentalmente essere causati;

iii) **astenersi dal lanciare qualsiasi attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concretamente previsto;**”

### **3. CLAUSOLA MARTENS**

#### **Art. 1, par. 2, del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra**

**“Nei casi non previsti dal presente Protocollo o da altri accordi internazionali, i civili e i combattenti restano sotto la protezione e l’autorità dei principi di diritto internazionale derivanti dalla consuetudine consolidata, dai principi di umanità e dai dettami della coscienza pubblica.”**

## 4. CONFLITTI ARMATI INTERNI (guerre civili)

### Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra

“Nel caso in cui un **conflitto armato privo di carattere internazionale** scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare **almeno le disposizioni seguenti**:

1. Le persone **che non partecipano direttamente alle ostilità**, compresi i membri di forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, **saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità**, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.

A questo scopo, **sono e rimangono vietate**, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b. la cattura di ostaggi;
- c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti.

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.